



COMUNE DI VALFENERA

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 23/03/2026

Oggetto:

APPROVAZIONE DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA FRA I COMUNI DI VEROLENGO, DUSINO SAN MICHELE, CAMERANO CASASCO, MORIONDO TORINESE, VALFENERA, FERRERE, BERZANO DI SAN PIETRO E CASALBORGONE.

L'anno duemilaventisei, addì ventitre, del mese di marzo alle ore ventuno:trenta, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in adunanza Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ARISIO Sergio	Presidente	Sì
ACCOSSATO ELENA	Consigliere	Sì
TRINCHERO Pietro	Vice Sindaco	Sì
BOLLITO ROBERTO	Consigliere	Sì
COLUCCIA SIMONA	Consigliere	Sì
INGRASSIA MARINA	Consigliere	Sì
ANTAL MARTINA	Consigliere	Sì
PARCESEPE Cristian	Consigliere	Giust.
DATA MASSIMO	Consigliere	Giust.
TRINCHERO FABIO	Consigliere	Sì
SCANAVINO SARA	Consigliere	Giust.
	Totale presenti	8
	Totale assenti	3

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Daniele Zaia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ARISIO Sergio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n° 12 del 30 marzo 2021 fu approvata la bozza di convenzione per il servizio di segreteria e formata dai Comuni di Verolengo, Dusino San Michele, Camerano Casasco, Moriondo Torinese, Ferrere, Valfenera, Berzano di San Pietro e Casalborgone avente decorrenza 1° aprile 2022 e scadenza naturale al 31 marzo 2026;

Ravvisata la necessità dell'imminente scadenza della convenzione richiamata di approvare una nuova convenzione per il servizio di segreteria con i Comuni di Verolengo, Valfenera, Dusino San Michele, Camerano Casasco, Moriondo Torinese, Ferrere, Valfenera, Berzano di San Pietro, Casalborgone, Andezeno Mombello di Torino e Montaldo Torinese;

Visti:

- gli articoli n. 30 e 98 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
- l'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997, il quale dispone che le Convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della Convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- la deliberazione n. 150 del 29.07.1999 del Consiglio di Amministrazione della disciolta Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, che disciplina la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria comunale;
- le deliberazioni n. 135 del 25.5.2000, n. 164 del 27.7.2000, n. 113 del 02.05.2001 e n. 270 del 06.09.2001, della disciolta Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- le circolari n. 485 del 24.03.2015 e n. 3782 del 18.06.2015 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali, Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali con la quale si è proceduto alla revisione del criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020 sulle convenzioni di segreteria adottato ai sensi dell'articolo 16 ter comma 12 D.L. 30.12.2019 n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28.02.2020 n. 8;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 28/04/2021 con la previsione di una deroga alla statuizione del D.M. del 28/10/2020 che pone il tetto massimo di cinque enti convenzionati;

Dato atto che la convenzione di cui viene proposta l'approvazione è volutamente impostata sull'ipotesi della deroga alla citata previsione del D.M. 21.10.2020 di un numero massimo di enti aderenti alla convenzione di segreteria;

Dato atto che la deroga richiesta è basata sulla peculiare natura degli enti locali richiedenti, tutti poco distanti l'uno dall'altro, tutti con la peculiare tipicità degli enti territoriali del Piemonte, ovvero di essere comuni molto piccoli (gli otto comuni assommavano una popolazione ufficiale al 31/12/2020 di 10830 abitanti) con i corrispondenti e intuibili problemi finanziari propri delle aree rurali depresse e la conseguente necessità di risparmiare su tutti i fronti di spesa;

Considerato che la convenzione proposta, sarà formata da enti in questo momento tutti già seguiti dal medesimo segretario comunale, titolare di una convenzione esistente di otto comuni, cui se ne assommano altri seguiti dalla stessa persona con la formula c.d. dello "scavalco" (impiegata e, peraltro, abusata, annotiamo di passaggio, in ragione della carenza ormai drammatica di questa figura), che in questi mesi è riuscita, non senza intuibili seppur minimi

inceppamenti e attriti, a gestire in modo più che accettabile i servizi legali propri della sua figura, come peraltro avviene per tutti i pochi segretari comunali ancora in servizio in Piemonte;

Dato atto che nei cinque anni di vigenza della precedente convenzione la stessa ha funzionato in modo praticamente impeccabile senza sensibili cadute nella qualità del servizio anche grazie all'incrementata professionalità di tutto il personale di area amministrativa, perseguita soprattutto dal titolare della sede di segreteria in via di scadenza;

Dato atto che la riuscita nel funzionamento di convenzioni così estese è stata possibile grazie alla lungimiranza delle Amministrazioni comunali che negli ultimi lustri hanno costantemente aggiornato e formato il personale, rendendo estremamente qualificato ogni soggetto nel proprio settore e rendendo così possibile il funzionamento del settore cardine del servizio di segreteria con molti enti in capo ad un solo segretario;

Valutato, in aggiunta, che la pluralità di enti comporta, in larga misura, non una varietà variegata di adempimenti ma lo svolgimento sincrono di adempimenti uniformi, con istruttoria collegata ed economie di scala sui tempi di disbrigo e con uno sperimentato mantenimento di un alto livello qualitativo nel funzionamento della macchina amministrativa;

Dato atto che il per il Comune di Valfenera nulla muta in conseguenza dell'approvazione della nuova convenzione, né sul piano organizzativo né per i profili finanziari;

Vista la bozza di convenzione per il servizio di segreteria già concordata con i Comuni di Verolengo, Dusino San Michele, Camerano Casasco, Moriondo Torinese, Ferrere, Valfenera, Berzano di San Pietro, Casalborgone Andezeno Mombello di Torino e Montaldo Torinese che si propone all'approvazione di questo Consiglio;

Preso atto che la nuova convenzione non comporta per il Comune di Valfenera maggiori oneri di spesa rispetto alla precedente;

Visto l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

Sentito il parere di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

Con voti unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

- 1) Di approvare la bozza di convenzione per il servizio di segreteria fra i Comuni di Verolengo, Valfenera, Dusino San Michele, Camerano Casasco, Moriondo Torinese, Ferrere, Berzano di San Pietro e Casalborgone che si propone, composta di n°8 articoli, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
- 2) Di trasmettere copia del presente atto ai Comuni di Verolengo, Dusino San Michele, Camerano Casasco, Moriondo Torinese, Ferrere, Berzano di San Pietro e Casalborgone.
- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali della Regione Piemonte.

Successivamente, con apposita e separata votazione all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000

Successivamente

Con apposita e separata votazione all'unanimità

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

VISTO, si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Segretario comunale
(dottor Daniele Zaia)



COMUNE DI VALFENERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 23/03/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA FRA I COMUNI DI VEROLENGO, DUSINO SAN MICHELE, CAMERANO CASASCO, MORIONDO TORINESE, VALFENERA, FERRERE, BERZANO DI SAN PIETRO E CASALBORGONE.

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
TECNICO	Favorevole	20/03/2026	Dott. Daniele Zaia	
CONTABILE	Favorevole	20/03/2026	Gioda Dr.ssa Valentina	

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO

F.to ARISIO Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Daniele Zaia

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Valfenera, li 25/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ZAIA Dott. Daniele

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/03/2026 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Valfenera, li 23/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ZAIA Dott. Daniele

É copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

Valfenera, li 25/03/2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO